



R.G. Vol. 570/2011  
Proc. 925/2012

## TRIBUNALE DI RIMINI

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.1.2012,

rilevato che:

██████████, cittadino brasiliano, in data 21.04.2011 proponeva ricorso per l'annullamento del decreto di rifiuto della carta di soggiorno per familiare cittadino UE emesso dal Questore di Rimini in data 11.03.11 e notificatogli il 23.3.2011: la carta di soggiorno era stata rifiutata dalla Questura in quanto, dalle indagini effettuate, risultava che lo straniero aveva contratto matrimonio con la cittadina italiana al solo fine di ottenere il titolo di soggiorno ambito; eccepiva il ricorrente l'effettiva sussistenza del requisito della convivenza tra i coniugi, con conseguente sussistenza del diritto dello straniero a rimanere in Italia.

osserva:

deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa al diritto applicabile nel caso di specie, se il D.Lgs. 286/98 ovvero il D.Lgs. 30/2007, in quanto solo il primo richiede, al fine di ritenere configurato il diritto di soggiorno nel territorio nazionale del coniuge del cittadino italiano, l'ulteriore requisito della convivenza. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che: "non e' predicabile l'applicazione del D.Lgs. del 2007 le volte in cui venga chiesto, rifiutato ed impugnato un permesso per coesione familiare (art. 19, comma 2, lett. C, T.U. e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28), posto che il diritto all'ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i familiari dei cittadini comunitari si pone, in termini certamente derogatori rispetto alla disciplina del T.U., le sole volte in cui l'extra comunitario familiare del cittadino (alla stregua delle "definizioni" di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, non modificato per quel che qui rileva dal D.Lgs. n. 32 del 2008) abbia ottenuto i titoli che lo abilitano al soggiorno ed alla circolazione in Italia come in tutti i Paesi membri dell'Unione, e cioe', alla stregua del disposto degli artt. 10 e 17 del decreto del 2007, la Carta di soggiorno e la Carta di soggiorno permanente, titoli aventi valore costitutivo per l'esercizio dei diritti in tutta l'Unione" (come gia' notato in Cass. 4868/2010 ed in Cass. pen. 16446/2010; cosi' Cassazione civile, sez. I, 23/07/2010, n. 17346).

Nella specie, dunque, deve farsi applicazione del D.Lgs. 286/98, che impone, per il rilascio del permesso per coesione familiare, e per il mantenimento di qualsivoglia permesso rilasciato per coniugio con cittadino italiano, il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi.

Ebbene, tutti i testi escussi hanno confermato la sussistenza del requisito della convivenza con la moglie [redacted] in capo al ricorrente; d'altra parte, le ulteriori circostanze dedotte dall'Amministrazione precedente per negare il titolo di soggiorno difettano del requisito dell'attualità (trattasi, infatti, di episodi precedenti il matrimonio) ovvero riguardano unicamente la sfera personale dei coniugi e i loro gusti sessuali.

La confusa normativa in materia di immigrazione e soggiorno, spesso molto sommaria, non è facilmente coordinabile con i principi generali del sistema. In particolare, questo giudice ritiene di non poter annullare il provvedimento del Questore, in ragione delle disposizioni fondamentali in punto a rapporti fra g.o. e pubblica amministrazione; viene dunque emesso un decreto dichiarativo.

La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Le spese legali devono integralmente compensarsi, stante l'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme applicabili al caso di specie.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da [redacted], dichiara illegittimo il decreto di rifiuto della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE emesso dal Questore di Rimini, in data 11.03.11 e notificato il 23.3.2011.

Si comunichi.

Rimini, 13.4.2012

Il giudice  
dott.ssa Susanna Zavaglia

